

### Norme & Tributi

# Ex conviventi e Imu, diritto di abitazione per l'assegnatario

## FAMIGLIA E IMPOSTE

In caso di separazione valgono le regole applicate agli ex coniugi

La Suprema corte si è rifatta alla sentenza della Consulta 166/98

Paquale Mirto

In caso di separazione, ai fini Imu le coppie di fatto sono equiparate a quelle che hanno contratto matrimonio. Lo ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza 11416 depositata ieri. Il caso nasce dalla richiesta di rimborso dell'Imu per il 2013 da un contribuente che aveva acquistato in comproprietà con la propria convivente un'abitazione destinata a residenza familiare e che a seguito della cessazione della convivenza era stata assegnata, con provvedimento del tribunale, all'ex convivente quale «genitore collocatario della figlia minore». La richiesta di rimborso era fondata su un'interpretazione estensiva dell'articolo 4, comma 12-quinquies, del Dl 16/2012 in base al quale ai fini Imu «l'assegnazione della casa coniu-

gale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione». Per la Corte l'ipotesi di conviventi more uxorio che decidano di sciogliere il proprio vincolo, contiene «una lacuna normativa che all'evidenza deriva dalla limitata previsione di una disposizione di legge a fronte dei recenti interventi legislativi e giurisprudenziali tendenti ad una sempre maggiore equiparazione tra la famiglia tradizionale e la famiglia di fatto». Il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale 166/1998 permette alla Cassazione di fornire un'interpretazione «costituzionalmente orientata». In essa si rilevava che «l'assegnazione della casa di famiglia nell'ipotesi di cessazione di un rapporto di convivenza "more uxorio", allorché vi siano figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, deve regolarsi mediante l'applicazione del principio di responsabilità genitoriale, il quale postula che sia data tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di mantenimento del figlio». In altri termini, il diritto dei figli minori nati fuori del matrimonio alla conservazione dell'habitat familiare co-

## COSÌ LA SENTENZA

«Anche nelle convivenze di fatto, in presenza di figli minori nati dai due conviventi, l'immobile adibito a casa familiare è assegnato al genitore collocatario dei predetti minori, anche se non proprietario dell'immobile o conduttore in virtù di rapporto di locazione o comunque autonomo titolare di una posizione giuridica qualificata rispetto all'immobile. [...] Pertanto ai fini dell'assegnazione della casa familiare i figli nati da un matrimonio o da una famiglia di fatto sono totalmente equiparati. [...] Deve quindi affermarsi, conclusivamente, che la costituzione con sentenza del diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli e assegnatario della casa familiare comporta, anche nel caso di cessazione della convivenza more uxorio, il soggetto passivo diventa il genitore assegnatario»

stituisce «una soluzione interpretativa costituzionalmente necessitata». La Corte rileva poi come i recenti interventi legislativi (come la legge Cirinnà) e la stessa giurisprudenza di legittimità, mirano a una sempre maggiore equiparazione tra conviventi e conviventi "more uxorio" e ciò induce ad optare «per un'interpretazione estensiva» dell'articolo 4 del Dl 16/2012. Né, ad avviso della Corte, è di ostacolo la natura della norma, «non trattandosi di norma tributaria disciplinante un'ipotesi di agevolazione o di esenzione, ovvero di norma speciale, non vale per la stessa il divieto di interpretazione analogica nonché di interpretazione estensiva ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni preliminari del Codice civile». Ciò comporta, ma solo in presenza di figli, che nel caso di costituzione con sentenza del diritto di abitazione in capo al genitore affidatario, successiva alla cessazione della convivenza more uxorio, il soggetto passivo diventa il assegnatario. Si tratta di principi importanti, anche se la Corte dimentica che in realtà la norma, letta in combinato disposto con l'esenzione Imu prevista per l'ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione, assomiglia ex lege all'abitazione principale, e in realtà norma tributaria speciale che dispone oggi un'esenzione.

# Traffico d'influenze con sanzioni più leggere

## SPAZZACORROTTI

Vanno abbassate le condanne già inflitte per millantato credito

Giovanni Negri

Traffico di influenze più chiaro. Ma in continuità con il passato. Però, quanto alle condanne inflitte, ma non definitive, per millantato credito, queste devono rimodulare alla luce del nuovo e più mite trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione, nella prima sentenza dedicata alla nuova fisionomia del delitto introdotta con la legge "spazzacorrotti", la n. 3 del 2019, ne delinea contenuti e conseguenze sui processi in corso. La pronuncia, la n. 17980, depositata ieri, ha così innanzitutto puntualizzato come la nuova ipotesi di reato è stata prevista anche per rispondere in pieno alle sollecitazioni arrivate in sede europea, dal Gruppo particolare (il Gruppo di lavoro per l'eliminazione degli Spazzacorrotti), per una piena aderenza agli obblighi internazionali assunti in particolare con la Convenzione penale sulla corruzione del 1999. L'ipotesi di reato in vigore da inizio anno, pertanto, inglobando il millantato credito, sanziona anche la condotta del soggetto che si è fatto dare o promettere da un privato vantaggi personali, non necessariamente di natura economica, in cambio dell'interessamento presso un funzionario pubblico. Indipendentemente dall'esistenza di una relazione con quest'ultimo. La norma, allora, superando le difficoltà che aveva reso piuttosto incerta la linea di confine fra traffico d'influenze e millantato credito, equipara la semplice vanteria di una relazione o credito con un pubblico funzionario solo asserita, alla rappresentazione di una relazione autentica da piegare a vantaggio del privato. Non è cioè più necessaria una puntuale verifica dell'esistenza di una possibilità di influire sul soggetto pubblico. Detto questo, fatte salve le previsioni della punibilità del soggetto che intende trarre vantaggio dall'interessamento, e l'imperfetta coincidenza tra le figure verso le quali la millanteria poteva essere espressa, il nuovo articolo 346 bis del Codice penale punisce le medesime condotte già previste dall'articolo 346 abrogato. Infatti, sono sostanzialmente sovrapponibili sia la condotta strumentale («sfruttando o vantando relazioni asserite») e quella «millantando credito»), sia la condotta principale di ricezione o promessa per sé o altri di denaro o altre utilità. Quanto però al peso delle sanzioni, la Cassazione mette in evidenza come la legge "spazzacorrotti" ha alla fine stabilito un trattamento più leggero. Infatti, l'attuale traffico d'influenze prevede solo una pena di natura detentiva, mentre il vecchio millantato credito aveva stabilito anche una pena pecuniaria. Inoltre l'attuale incriminazione fissa la detenzione in 4 anni e 6 mesi, mentre il massimo editale del precedente reato si attestava in 5 anni. Non stride il fatto che la pena inflitta sulla base della precedente versione del Codice penale rientra pienamente nella nuova cornice definita dalla "spazzacorrotti" (la continuità appunto). Il giudice infatti è tenuto ad applicare la sanzione più lieve, valorizzando la finalità rieducativa della pena, e il rispetto dei valori dei principi di uguaglianza e di proporzionalità.


## DENTRO AI CODICI

### CORTE DI GIUSTIZIA

# Per Airbnb un aiuto dalla Ue: l'attività non è «mediazione»

Airbnb potrebbe essere facilitata nel contenzioso (attualmente al Consiglio di Stato) sull'obbligo di effettuare la ritenuta del 21% sui proventi degli host dalla sentenza con la quale la Corte di giustizia giudicherà sulla causa C-390/18. Le conclusioni di ieri dell'avvocato generale, infatti, affermano un principio importante sul tema: Airbnb Ireland (che è la "casa madre" per l'Europa) offre servizi «immateriale» e non è quindi assoggettabile alla disciplina sugli agenti immobiliari contenuta nella "legge Hogue" che regola questa attività in Francia. Airbnb Italia è da anni impegnata a dimostrare che, non svolgendo attività di mediatore immobiliare, non è tenuta a effettuare la ritenuta del 21% sugli affitti turistici a nome degli host proprio perché sostiene di non svolgere attività di mediazione immobiliare. Positivo il commento di Airbnb Italia: «Salutiamo con favore l'opinione dell'Avvocato Generale, che ha fornito un quadro chiaro delle norme applicabili alle piattaforme di economia collaborativa come Airbnb. Regole che aiutano a creare nuove opportunità per i consumatori europei».

La causa è stata avviata dal Parquet de Paris (procura di Parigi, Francia) sulla base di un contenzioso sorto tra l'Association pour un hébergement et un tourisme professionnel (Ahtop) e Airbnb Ireland, società di diritto irlandese con sede a Dublino (Irlanda) che gestisce, per tutti gli utenti stabiliti al di fuori dagli Usa, la piattaforma online. L'avvocato generale Maciej Szpunar ha affermato che il servizio fornito dalla Airbnb Ireland può essere considerato quale «servizio della società dell'informazione» ai sensi della direttiva 2000/31 e ha osservato che uno Stato membro diverso da quello d'origine può derogare alla sua circoscrizione del servizio di informazione per mezzo di proprio diritto «su base inderogabile». Il caso, invece, è al giudice nazionale. Il giudice se, tenuto conto di tutti gli elementi a sua conoscenza, i provvedimenti siano necessari ad assicurare la protezione del consumatore e non eccedano quanto richiesto dalla direttiva 2000/31. — Saverio Fossati



# Mandato ad alienare con registro fisso

## PASSAGGIO DI IMMOBILI

Niente imposta di donazione in linea con gli orientamenti consolidati sul trust


Angelo Busani

Non è tassabile con l'imposta di donazione, ma con la sola imposta di registro in misura fissa (attualmente di 200 euro), il trasferimento di un immobile dal mandante al mandatario al servizio di un mandato ad alienare senza rappresentanza. Lo decide la Cassazione con la sentenza 11401 del 30 aprile, che non ha precedenti in sede di legittimità. Conferendo un mandato senza rappresentanza ad alienare un bene, il mandante attribuisce al mandatario il potere di vendere il bene oggetto del mandato senza spendere il nome del mandante. Specie se il bene in questione è un bene immobiliare, la stipula del mandato di solito si accompagna al trasferimento del diritto di proprietà del bene in capo al mandatario: si tratta di un trasferimento formale (simile a quanto accade nel caso dell'investimento fiduciaria), in quanto il diritto di proprietà rimane sostanzial-

mente in capo al mandante (cioè che ha rilevanza nei rapporti interni tra mandante e mandatario), mentre la sua appartenenza formale (rilevante nei confronti dei terzi e, in particolare, del soggetto che si renderà acquirente del bene acquistandolo dal mandatario) risulta in capo al mandatario. Questa situazione consente al mandatario di procedere all'alienazione del bene senza spendere il nome del mandante. Sotto il profilo tributario, dato che il trasferimento immobiliare servente rispetto a un mandato alienare è un atto traslativo a titolo gratuito, può in effetti essere evocata l'applicazione dell'imposta di donazione: ed è quel che nel caso giudicato dalla Cassazione è accaduto, poiché l'agenzia delle Entrate ha contestato la tassazione con l'imposta di registro in misura fissa effettuata in sede di registrazione dell'atto in questione. Tesi, quella dell'agenzia, rigettata con la sentenza di primo grado e accolta invece in Commissione regionale. Quest'ultima decisione è stata dunque cassata in sede di legittimità, poiché la Cassazione ha ritenuto il mandato ad alienare «manifestamente neutro» sotto il profilo della capacità contributiva, in quanto «non comporta alcun sostanziale trapasso

## QUOTIDIANO

### DEL DIRITTO



# È mancata bonifica anche senza progetto

L'omessa bonifica non può giustificarsi con la mancanza dello specifico progetto o per l'assenza di fondi da parte del consorzio intercomunale. Come spiega la Cassazione con la sentenza n. 17813 depositata ieri, l'attività di ripristino di luoghi inquinati è attività prioritaria rispetto a qualsiasi mission dell'ente responsabile del sito. In particolare se tale ente è gestore di una discarica di rifiuti. — Paola Rossi

di ricchezza e definitivo arricchimento della sfera patrimoniale del mandante, atteso che costui è gravato (per l'adempimento del mandato) dalle correlate obbligazioni di trasferire al terzo acquirente il bene (del quale è intestatario meramente formale), e di corrispondere al mandante il relativo prezzo, ovvero - qualora il mandato non possa essere adempiuto - dalla obbligazione di retrocedere il bene al mandante. Nell'elaborare questo principio di diritto, la Cassazione ha fatto riferimento (ritenendolo un «confacente richiamo») alla propria recente giurisprudenza in tema di trust, dando praticamente per scontato - è importante notarlo - come in sede di legittimità si sia consolidato l'orientamento secondo il quale la variegata tipologia dei trasferimenti a titolo gratuito disposti dal settlor a favore del trustee deve essere correlata «al rilievo della capacità contributiva comportata dal trasferimento del bene»; sicché, quando il conferimento costituisce un atto sostanzialmente «neutro», che non arreca un reale ed «effettivo incremento patrimoniale del beneficiario», resta esclusa la ricorrenza di alcun «trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta».

# Ritenute post sisma, istruzioni cercansi

## LAVORO

Inps verserà le imposte arretrate dei sostituti ma le aziende attendono indicazioni

Barbara Massara

L'Inps gestirà il versamento rateale delle ritenute sospese dei propri dipendenti e pensionati residenti in una regione del Centro Italia interessate dal sisma che si sono verificati negli anni 2016 e 2017. Lo ha comunicato l'Istituto di previdenza con il messaggio 1662/2019, in occasione della prossima ripresa dei versamenti che l'articolo 1, comma 991, della legge 145/2018 ha spostato al 1° giugno. L'Inps, in qualità di sostituto d'imposta, dà seguito a quanto previsto dall'articolo 48 del decreto legge 189/2016, in base al quale «su richiesta del lavoratore subordinato o assimilato la ritenuta d'imposta può essere operata anche dal sostituto d'imposta». Nel messaggio l'Inps illustra la procedura che i propri dipendenti e pensionati dovranno seguire affinché sia l'Istituto a trattenere e versa-

re per loro conto le imposte sospese negli anni 2016 e 2017, che potranno suddivise in massimo 120 rate di pari importo. A tale fine l'Inps anticipa l'introduzione di un nuovo applicativo web, che sarà disponibile da domani, tramite il quale gli interessati presenteranno istanza direttamente con il proprio Pin dispositivo o attraverso gli intermediari abilitati all'assistenza fiscale. Nella richiesta dipendenti e pensionati Inps dovranno indicare l'ammontare complessivo delle imposte che sono state oggetto di sospensione, comprese quelle gestite da altri sostituti, distinte per anno (2016 e 2017) e per tipologia di tributo, nonché specificare il numero delle rate prescelte. Il termine di presentazione dell'istanza è fissato al 31 maggio 2019 e consentirà di utilizzare il numero massimo di rate pari a 120. Non è preclusa la possibilità di presentare la domanda successivamente, ma in questo caso, precisa l'Inps, il numero delle rate sarà proporzionalmente ridotto e comunque rimarrà a carico dell'interessato il versamento «delle ritenute riferite a periodi precedenti l'istanza». L'Istituto di previdenza in prati-

## QUOTIDIANO

### DEL LAVORO



# A giugno i contributi sospesi nel 2016-2017

Con il messaggio 1654/2019 l'Inps ha fornito le istruzioni ai datori di lavoro per la ripresa del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi nei territori di Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria colpiti dal terremoto nel 2016 e 2017. Il pagamento dovrà avvenire in un'unica soluzione entro il 1° giugno. Le istruzioni relative alla rateizzazione dell'importo in 120 rate saranno fornite con un ulteriore messaggio. — Michele Regina

ca offre ai propri sostituiti la disponibilità a sostituirsi agli stessi nel versamento delle imposte sospese, sebbene la norma così come scritta, lascia il dubbio sul fatto che in caso di richiesta del lavoratore il sostituto sia o meno obbligato a darvi seguito e quindi a operare e versare le ritenute. In occasione del sisma Abruzzo del 2009, unico precedente in cui era stata prevista la possibilità che fosse il sostituto a occuparsi della ripresa dei versamenti, nella circolare 44/2010 l'agenzia delle Entrate precisò che si trattava di una facoltà e non di un obbligo per il sostituto. Nonostante questo dubbio sia stato già sollevato (si veda il Quotidiano del Lavoro del 3 gennaio 2019), non sono ancora pervenuti dalle Entrate chiarimenti al riguardo, che sono divenuti urgenti, considerata la prossima scadenza e l'imponente attività che questo obbligo potrebbe comportare per i sostituiti coinvolti. Le modalità di effettuazione dei versamenti erano invece state spiegate nel parere di consulenza giuridica 5 del 21 dicembre 2018, secondo cui si devono utilizzare gli ordinari codici tributo delle ritenute.

## CASSAZIONE PENALE

# Il clan Casamonica è associazione mafiosa

Confermata la mafiosità del clan Casamonica-Spada. A stabilirlo ieri sono stati i giudici della Corte di cassazione, in una decisione che ha respinto i ricorsi presentati contro un'ordinanza del tribunale del riesame di Roma dello scorso luglio. I magistrati, nella loro decisione, sottolineano come tra gli affiliati ci sia «un solido vincolo familiare», sono «interscambiabili nei ruoli e accomunati dal fine comune di commettere svariati reati». Per i giudici sono ormai numerosi i collaboratori di giustizia, oltre alle vittime di estorsioni e usura, che hanno «concordemente ricostruito l'organizzazione del sodalizio criminoso e hanno identificato i ruoli svolti da ciascun componente, segnalando talvolta lo svolgimento di una mansione specifica e immutata, tal'altra l'interscambiabilità delle funzioni svolte dai singoli». Queste dichiarazioni hanno avuto ulteriori conferme, perché «sono state ampiamente ri-

strette da plurimi atti di indagini» e da «svariate intercettazioni telefoniche». Da questi elementi, allora, «emerge chiaramente che tutti gli indagati erano parte di un nucleo associativo familiare fortemente radicato nel territorio romano e ben noto alla popolazione, godevano di una base logistica comune all'interno della quale tenevano le armi e la sostanza stupefacente e nei pressi della quale le varie persone offese erano state convocate da diversi membri dell'associazione, disponevano di una cassa comune, svolgevano la propria attività con metodo fortemente intimidatorio, potevano in essere condotte di aiuto e di reciproca sostituzione e recuperavano le somme di denaro conseguenti al reato di estorsione o di traffico di sostanze stupefacenti nell'interesse del sodalizio». Singoli sodali, infine, «ricevevano precise istruzioni criminali dai vertici del clan». — G.L.L.

## ACCERTAMENTO

# Stralciata dalla Cassazione la lite per una mini cartella

Cessazione della materia del contendere, anche senza istanza di parte, se l'atto impugnato è una cartella di importo fino a mille euro e rientra nello stralcio introdotto con il Dl 119/2018. Ad affermarlo è la Corte di cassazione con la sentenza 11410 di ieri. La vicenda traeva origine da una cartella di pagamento per un canone Rai, impugnata dinanzi al giudice tributario. Entrambi i colleghi di merito confermavano la debenza delle somme ed il contribuente ricorreva in Cassazione lamentando, in sintesi, dei vizi di motivazione. I giudici di legittimità hanno innanzitutto ricordato che, nelle more del processo, è stata introdotto il cosiddetto "stralcio". Precisamente, il Dl 119/2018, con l'articolo 4, ha previsto che i debiti di importo residuo al 24 ottobre 2018 fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardo di iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati.

La norma prevedeva che tale annullamento fosse effettuato al 31 dicembre 2018 e che l'agente della riscossione dovesse trasmettere gli atti agli enti interessati relativamente alle quote annullate. I giudici di legittimità hanno così rilevato che, in questo caso, la cartella oggetto di controversia era stata notificata il 12 luglio 2008 e il valore del procedimento era inferiore a mille euro. L'agenzia delle Entrate sul punto non ha sollevato contestazioni di sorta e pertanto è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di giudizio. La decisione, per quanto è noto, dovrebbe essere tra le prime che hanno applicato in via automatica, senza cioè un'istanza da parte del contribuente coinvolto, la nuova norma sullo stralcio delle cartelle. Fa però riflettere che, nonostante la norma ordinesse all'agenzia l'annullamento entro il 31 dicembre 2018, sia stato necessario il giudizio in Cassazione. — Laura Ambrosi

